



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Responsabilità avvocato: ultime sentenze

Autore: Redazione | 15/09/2021



Corretto adempimento dell'attività professionale; responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente; patrocinio infedele; mancato compimento degli atti del processo.

Quali sono i doveri di un avvocato? L'avvocato è tenuto a sconsigliare al cliente di

intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. Inoltre, ha il dovere di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente. Per scoprire in casi in cui si configura la **responsabilità professionale dell'avvocato**, leggi le più recenti pronunce giurisprudenziali.

Responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento del mandato

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile" da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.

(Nella specie, relativa al mancato espletamento del mandato in una nell'ambito di un sinistro stradale, una volta stabilito che il **danno da risarcire** corrispondeva al probabile esito positivo della richiesta di risarcimento del danno per l'incidente stradale di cui al mandato professionale, il Tribunale aveva l'obbligo di motivare la liquidazione equitativa, indicando i criteri adoperati e gli elementi di fatto valorizzati, criteri ed elementi rispetto ai quali doveva fornire la dimostrazione della loro attinenza alla liquidazione, pur senza essere tenuto a una dimostrazione minuziosa e particolareggiata degli elementi valorizzati).

Cassazione civile sez. II, 25/08/2021, n.23434

Responsabilità professionale dell'avvocato rimasto inerte

Nel caso di **responsabilità professionale dell'avvocato** che è rimasto inerte, il giudice nel procedere alla quantificazione del danno sulla base di quanto avrebbe

potuto ottenere la parte lesa, deve fornire una adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno portato a una simile valutazione, non potendo limitarsi a formule generiche. Il giudice, cioè, ha l'obbligo di motivare la liquidazione equitativa, indicando i criteri adoperati e gli elementi valorizzati.

Cassazione civile sez. II, 25/08/2021, n.23434

Responsabilità professionale: cosa deve dimostrare il cliente?

Nell'azione di responsabilità promossa nei confronti del proprio legale, il cliente deve dimostrare che la condotta diligente eventualmente posta in essere dal difensore sarebbe stata potenzialmente idonea a scongiurare l'esito negativo del giudizio ed a condurre - con ragionevole probabilità - ad una conclusione vittoriosa.

Tribunale Busto Arsizio sez. III, 05/06/2021, n.895

Inadempimento dell'avvocato: il nesso di causalità

La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la **prova** del necessario **nesso eziologico** tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, n.15032

Responsabilità dell'avvocato per causa

totalmente infondata

Per andare esente da responsabilità professionale, l'avvocato che promuove una causa completamente infondata (c.d. 'causa persa') deve provare di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione nei confronti del cliente a fronte di una irremovibile iniziativa dell'assistito e non si può limitare a dimostrare la semplice esistenza di un consenso consapevole da parte del proprio cliente.

Corte appello Genova sez. I, 28/04/2021, n.478

Responsabilità dell'avvocato: presupposti per l'accertamento

La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.

Tribunale Bari sez. II, 04/03/2021, n.908

Violazione del dovere di diligenza

L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 del Cc, in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.

Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla **violazione del dovere di diligenza** adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine -

positivamente svolta sulla scorta degli **elementi di prova** che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo.

Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, n.5429

L'errore del legale determinante nell'esito negativo del giudizio

Non è sufficiente provare il non corretto adempimento degli oneri professionali del legale per ottenere un risarcimento in quanto è necessario dimostrare che, alla stregua dei criteri probabilistici, se il legale non avesse commesso errori il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per la parte.

Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566

Criterio del «più probabile che non»

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del **nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno**, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, n.410

Responsabilità professionale dell'avvocato: come va accertata?

Il principio generale che regola le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività

professionale è quello secondo cui tali obbligazioni sono, di regola, di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti di un professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 secondo comma cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.

In particolare, per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone, giudizio che va compiuto secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la prova "oltre il ragionevole dubbio.

Tribunale Torino sez. IV, 12/12/2020, n.4444

Responsabilità professionale: onere della prova

In materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente.

Tribunale Palermo sez. III, 09/12/2020, n.4043

Negligenza dell'avvocato e risarcimento

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di una attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e

l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26516

Inadempimento al mandato difensivo giudiziale

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di **prescrizione del diritto al risarcimento del danno** inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato; al contrario, tale decorrenza non è prospettabile nel diverso caso di inadempimento del mandato professionale in ambito stragiudiziale.

(Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio massimato riguarda non solo la figura dell'avvocato, ma ogni altro professionista che presti assistenza nel giudizio al proprio mandante, in ragione della peculiarità dell'inserimento dell'esecuzione del rapporto professionale nella struttura del processo).

Cassazione civile sez. III, 03/11/2020, n.24270

La strategia processuale

In tema di responsabilità civile dell'avvocato, l'adozione di un'efficace strategia processuale (ma anche un cambiamento di indirizzo della giurisprudenza) è condizione necessaria per limitare gli effetti pregiudizievoli da parte del cliente.

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, n.14481

Responsabilità dell'avvocato: presupposti

La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del mancato

corretto adempimento dell'attività professionale, poiché bisogna verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla **condotta del professionista**; in secondo luogo, se sia effettivamente occorso un danno; in terzo luogo se, qualora il legale avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale (commissiva od omissiva) ed il risultato derivatone.

Ciò in quanto, relativamente all'ultimo dei presupposti suindicati, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora - sulla base di criteri probabilistici - sia accertato che, in assenza di quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.

Tribunale Firenze sez. III, 12/06/2019, n.1859

Responsabilità dell'avvocato: valutazione prognostica positiva

Nel caso di **responsabilità professionale degli avvocati**, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita, il cui onere probatorio grava sul soggetto danneggiato.

Tribunale Torino sez. IV, 11/07/2019, n.3422

Avvocato: responsabilità professionale ed esimenti

L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.

Il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.

Tribunale Milano sez. VI, 21/06/2019, n.6061

Responsabilità professionale dell'avvocato: da cosa deriva?

In tema di **responsabilità professionale dell'avvocato**, la responsabilità deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

Tribunale Milano sez. I, 06/03/2019, n.2297

Inadempimento del professionista

In materia di responsabilità professionale dell'avvocato, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.

Tribunale Milano sez. I, 10/06/2019, n.5548

Responsabilità dell'avvocato: omissione di attività vantaggiose per l'assistito

L'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale

o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico, secondo la regola del "più probabile che non", sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile.

Tribunale Napoli sez. VIII, 16/05/2019, n.5164

Accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.

Tribunale Bergamo sez. IV, 12/03/2019, n.614

Quando non è infedele patrocinio?

Per la sussistenza della fattispecie di **patrocinio infedele** occorre che sia pendente un procedimento dinanzi l'autorità giudiziaria. Di conseguenza, risulta irrilevante ai fini della ricorrenza della citata norma incriminatrice ogni attività estranea o preliminare all'instaurazione di un giudizio (esclusa, nella specie, la responsabilità dell'avvocato che non si era opposto ad un decreto ingiuntivo).

Cassazione penale sez. VI, 26/02/2019, n.15318

Responsabilità professionale dell'avvocato ed onere della prova

Nell'adempimento della propria **prestazione professionale**, l'avvocato è tenuto

a informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, a sollecitarlo a fornire gli elementi necessari ed eventualmente a dissuaderlo dall'intraprendere un giudizio o un certo tipo di giudizio ove non sussistano **condizioni favorevoli** o comunque il rischio di esito infausto sia prevalente.

Va rammentato che la **responsabilità dell'avvocato** non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se l'assistito avrebbe conseguito - alla stregua di criteri probabilistici - il riconoscimento delle proprie ragioni ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto. In caso contrario, difettando la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale e il risultato derivatone, non potrebbe ritenersi sussistente la **responsabilità del professionista**.

Tribunale Milano sez. I, 21/02/2019, n.1765

Responsabilità professionale dell'avvocato per omessa impugnazione

La responsabilità dell'avvocato (nella specie, per omessa proposizione di impugnazione) non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio, lamentato dal cliente, sia riconducibile alla sua condotta, se vi sia stato un danno effettivo e se il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se lo stesso difensore avesse tenuto il comportamento dovuto.

Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4742

Rapporto processuale con il cliente

Nel rapporto processuale con il cliente la responsabilità dell'avvocato è esclusa nei casi di risoluzione di **questioni interpretative** di particolare difficoltà o opinabili, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave, ma non per questo la parte ha diritto alla rimessione in termini nel compimento di attività precluse o

per le quali è decaduta, occorrendo pur sempre l'esistenza di uno stato di fatto configurabile come causa non imputabile cui la decadenza o la preclusione siano immediatamente riconducibili, a norma dell'articolo 153, comma 2, c.p.c.

Deve trattarsi di un fatto incolpevole che si collochi del tutto al di fuori della sua sfera di controllo e che avrebbe, altrimenti, un effetto lesivo del suo diritto di difesa in violazione dell'articolo 24 della Costituzione.

Cassazione civile sez. un., 12/02/2019, n.4135

Dovere di informazione del cliente

In tema di responsabilità professionale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176, comma 2, e 2236 cod. civ., l'avvocato è tenuto ad assolvere, sia all'atto del **conferimento del mandato** che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo al dovere di informazione del cliente ma anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso, essendo tenuto a sconsigliare il cliente anche dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

Corte appello Roma sez. III, 03/12/2018, n.7671